

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3998

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto con il Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro della difesa**

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1999

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	6
Testo dell'Accordo (in lingua italiana) .....	»	9
Testo dell'Accordo (in lingua inglese) .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo, che è stato preceduto dalla Dichiarazione congiunta di intenti firmata dai Ministri della difesa il 13 novembre 1997 a Budapest, ha lo scopo di favorire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione multinazionale tra i Paesi, di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa (in particolare all'interno della NATO e della UE) ed all'incremento delle relazioni militari tra le Nazioni interessate; tutto ciò proseguendo nell'ambito del cammino intrapreso con la firma dei Trattati bilaterali sulla sicurezza siglati con Ungheria e Slovenia, rispettivamente a Budapest il 22 febbraio 1994 ed a Bologna il 9 settembre 1996.

In particolare, all'articolo 1 si stabilisce che:

la Forza sarà costituita da una Brigata di fanteria leggera;

la cooperazione sarà compatibile con le leggi nazionali e con gli obblighi internazionali già sottoscritti dai Paesi;

le procedure operative saranno definite ed adottate di comune accordo;

la finalità principale della Forza Terrestre Multilaterale (MLF) è quella di contribuire alla sicurezza internazionale attraverso la dissuasione e la gestione della crisi;

la Forza potrà essere utilizzata per gli scopi indicati nella Dichiarazione di Petersberg dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO).

All'articolo 2 si indica il quadro di impiego, specificando che la MLF sarà dispo-

nibile per eventuali impieghi in ambito UEO e NATO, previo specifico mandato. L'articolo 2 prevede, inoltre, la costituzione di un Gruppo direttivo politico-militare che stabilirà le condizioni per l'impiego della Forza.

All'articolo 3 si definisce la consistenza della MLF e del suo comando, e si prevede che:

l'Italia, in qualità di Nazione *leader*, fornirà il comandante;

ogni Nazione renderà disponibile un battaglione o un reggimento di fanteria;

le unità di supporto logistico e tattico della brigata, compreso il reggimento di artiglieria, saranno italiani.

All'articolo 4 sono definiti l'addestramento e le modalità per l'attivazione della Forza e sono specificate alcune delle responsabilità del comandante; inoltre si sottolinea che è specifica responsabilità di ogni Nazione equipaggiare, addestrare e mantenere i propri reparti ad un livello operativo adeguato allo *standard* della MLF.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione della MLF ad eventuali operazioni potranno essere calcolati solo al momento dell'esigenza e, comunque, saranno oggetto di specifici provvedimenti legislativi.

Per quanto precede, si ritiene che l'Accordo comporti limitati costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato: non più di 17 milioni di lire l'anno.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia, la Slovenia e l'Ungheria in materia di costituzione di una Forza multinazionale comporta i seguenti oneri:

*Articolo 2, comma 5*

Si prevede l'invio di funzionari alle riunioni del Gruppo di lavoro politico-militare incaricato dell'esame dei programmi operativi in Slovenia ed in Ungheria.

Nell'ipotesi dell'invio annuo di quattro funzionari a Lubiana, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificata:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 4 giorni x 4 persone) L. 3.200.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 117, al cambio di lire 1.700 = lire 199.000, cui si aggiungono lire 60.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 259.000 viene ridotto di lire 66.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 193.000 + lire 58.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 251.000 x 4 giorni x 4 persone) L. 4.016.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Lubiana (lire 1.160.000 x 4 persone = lire 4.640.000 + lire 232.000 quale maggiorazione del 5 per cento) L. 4.872.000

Totale onere (articolo 2, comma 5) L. 12.088.000

*Articolo 6, comma 2*

Al fine di favorire le attività di addestramento è previsto l'invio di personale italiano in Ungheria. La relativa spesa è limitata alle sole spese di viaggio ed è così suddivisa:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Lubiana (lire 1.160.000 x 4 persone = lire 4.640.000 + lire 232.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	L.	4.872.000
	<hr/>	
Totale onere (articolo 6, comma 2)	L.	4.872.000
	<hr/> <hr/>	

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello Stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 1999, è di lire 16.960.000, in cifra tonda lire 17.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

l'eventuale richiesta per le attività di esercitazioni, addestramento per il personale da impiegare nelle attività militari (articolo 6) potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

l'articolo 7 prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi accordi tecnici; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia ed il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





**ACCORDO**

**FRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNGHERESE**

**SULLA COSTITUZIONE DI UNA FORZA TERRESTRE  
MULTINAZIONALE**



Il Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Ungherese (da qui in poi denominati "le Parti"),

Confermato il loro pieno impegno volto a migliorare la stabilità in Europa;

Sottolineata l'importanza di una cooperazione trilaterale nel campo della sicurezza, basata su interessi reciproci e sullo sviluppo delle relazioni militari;

Evidenziata l'importanza di una cooperazione militare multinazionale e di uno dei suoi aspetti principali, le forze multinazionali, che rappresentano una manifestazione politica altamente significativa di solidarietà e coesione ed un mezzo per migliorare l'interoperabilità e l'efficienza;

Richiamato il valore politico della Dichiarazione Congiunta d'Intenti firmata dai Ministri della Difesa il 13 novembre 1997 a Budapest,

hanno concordato quanto segue:

## Articolo 1

### Scopo dell'Accordo

1. Le Parti, in conformità con le proprie leggi nazionali vigenti e nel rispetto dei propri impegni internazionali, costituiranno una Forza Terrestre Multinazionale (da qui in poi denominata MLF). Sulla base di questo fondamento politico-militare ed in virtù di considerazioni di ordine geografico e geostrategico, l'MLF sarà costituita da una formazione di fanteria leggera a livello di Brigata.
2. Lo scopo generale dell'MLF è di:
  - costituire una brigata di fanteria leggera prontamente disponibile e altamente operativa, capace di fornire una risposta militare efficace alle nuove sfide emergenti;
  - migliorare il livello d'interoperabilità fra le tre Parti che costituiranno l'MLF, potenziando la conoscenza reciproca e l'adozione di procedure operative concordate in comune.
3. In tale quadro, l'obiettivo principale è di contribuire alla sicurezza internazionale generale attraverso:
  - la dissuasione nei confronti di potenziali avversari con la dimostrazione di una capacità militare efficace e credibile;
  - la proiezione della forza nelle aree di crisi per operazioni di gestione della crisi.

4. Al fine di soddisfare il suddetto obiettivo, l'MLF dovrà essere in grado di:
  - pianificare e svolgere attività addestrative multinazionali "visibili", volte a raggiungere e mantenere un'alta efficacia operativa, nonché contribuire al potenziamento dell'interoperabilità;
  - effettuare operazioni di supporto della pace, che spaziano dalle missioni di aiuto umanitario, ricerca e soccorso a compiti di mantenimento della pace, fino a compiti di combattimento in operazioni di gestione della crisi, come specificato nell'Articolo 2.
5. Le missioni identificate nella Dichiarazione di Petersberg della UEO rientrano, pertanto, nei compiti dell'MLF.  
L'area geografica d'impiego potrebbe includere tutta l'Europa, in particolare l'Europa Centro-Orientale e l'Europa Sud-Orientale, specialmente in teatri operativi caratterizzati da terreno accidentato, disagiata o con scarsa mobilità terrestre e soggetta a difficili condizioni climatiche. E' tuttavia possibile che l'MLF o una parte di essa possa essere richiesta per operare anche "fuori dell'area Europea", soprattutto come forza umanitaria, di mantenimento della pace, di prevenzione o interposizione.

## Articolo 2

### Contesto d'Impiego

1. L'MLF, che col tempo potrebbe essere aperta ad altri Paesi, può essere impiegata in un contesto trilaterale o multinazionale. Sarà anche disponibile per la UEO, oppure potrà essere impiegata in ambito NATO, in conformità alle procedure di tali organizzazioni.
2. L'MLF sarà di norma impiegata sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, o dell'OSCE o di altre Organizzazioni Internazionali.
3. L'impiego dell'MLF, sia nel contesto trilaterale che di organizzazioni internazionali, e prescindendo dalla tipologia della missione fra quelle previste nell'Articolo 1, richiederà che le Parti adottino in precedenza una decisione unanime.
4. L'MLF riceverà istruzioni, normalmente tramite una Catena operativa di Comando, da un Gruppo Direttivo Politico-Militare ad alto livello (da qui in poi denominato PMSG), in cui saranno inclusi rappresentanti di alto grado dei Ministeri degli Affari Esteri, Ministeri della Difesa (MOD) e degli Stati Maggiori nazionali delle Parti. Il PMSG stabilirà le condizioni per lo spiegamento e l'impiego operativo dell'MLF e per le attività addestrative.
5. Il PMSG sarà supportato da un Gruppo di Lavoro Politico-Militare a livello di staff multinazionale, in cui saranno inclusi tecnici esperti rappresentanti dei Ministeri della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata, che si riunirà quando necessario. Tali strutture costituiranno anche un foro in cui discutere sullo sviluppo dell'MLF.

### Articolo 3

#### Forza e Struttura di Comando

1. L'MLF è una Forza costituita da strutture permanenti integrate di Comando ed unità designate, che si basa sul concetto di "Nazione framework", o "Nazione guida".
2. Il concetto di "Nazione framework" implica che non esista uno stazionamento permanente di forze al di fuori delle loro usuali sedi nazionali. Il livello adeguato d'integrazione sarà raggiunto tramite l'assegnazione di personale delle altre Parti al Quartier Generale della Brigata della "Nazione framework". Ciò faciliterà anche l'integrazione delle diverse componenti all'inizio di un'operazione o esercitazione.
3. La Repubblica Italiana, in qualità di "Nazione guida", fornirà il Comandante dell'MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale della Brigata, rinforzata su base permanente da un numero selezionato di personale delle altre Parti e, all'evenienza, adeguatamente incrementato.
4. Le unità designate sono le seguenti:
  - tre (3) reggimenti o battaglioni di fanteria: uno per ciascuna delle Parti;
  - un reggimento di artiglieria, fornito dalla Repubblica Italiana;
  - unità di supporto della brigata, fornite dalla Repubblica Italiana, con l'aggiunta degli Elementi di Supporto Nazionali (NSE) necessari.

Ciascuna Parte manterrà l'assoluta libertà nella designazione delle proprie unità nell'MLF.

5. Le unità designate non sono assegnate permanentemente, ma pronte "su chiamata", ciò allo scopo di facilitare la raccolta e la creazione della forza.
6. Le unità costituenti l'MLF saranno Forze "riunite su richiesta". Ogni Parte dovrà designarle annualmente, a fine anno, per l'anno successivo.

### Articolo 4

#### Addestramento e Attivazione dell'MLF.

1. Una volta attivata l'MLF, il Comandante della Brigata della "Nazione framework" sarà nominato Comandante della Forza Terrestre Multinazionale (da qui in poi denominato COMMLF).
2. Per la pianificazione e lo svolgimento di operazioni ed esercitazioni, il COMMLF fornirà il nucleo centrale dello staff della MLF, nel quale è già compreso personale delle altre Parti, e richiederà gli incrementi necessari per il compito del momento.

3. Sulla base delle direttive ricevute, il COMMLF:

- sarà responsabile della pianificazione operativa;
- contribuirà alla definizione degli standard addestrativi e dei requisiti logistici che le componenti nazionali dovranno raggiungere;
- pianificherà ed effettuerà le esercitazioni con le truppe (LIVEX) e le esercitazioni per Posti Comando (CPX);
- stabilirà un collegamento con altre forze multinazionali esistenti, allo scopo di scambiare informazioni per la pianificazione delle attività.

4. In operazione ed esercitazione, la Catena di Comando operativa sarà stabilita congiuntamente dalle Autorità Nazionali, tenendo conto dell'impiego specifico dell'MLF.

5. Al Trasferimento di Autorità (TOA), il controllo operativo (OPCON) delle singole unità componenti l'MLF sarà trasferito da ognuna delle Parti al COMMLF.

6. È compito delle Parti equipaggiare, addestrare e mantenere le forze disponibili per l'MLF ad un livello operativo e di prontezza coerente con gli standard stabiliti per l'MLF.

#### **Articolo 5**

##### **Lingue ufficiali e lingua di lavoro.**

Le lingue ufficiali dell'MLF saranno le lingue nazionali delle Parti. La lingua di lavoro sarà l'inglese. Tutti i documenti operativi saranno redatti in inglese.

#### **Articolo 6**

##### **Aspetti finanziari e logistici.**

Ogni Parte si farà carico di tutte le spese derivanti dalle proprie attività necessarie per la costituzione della MLF.

Le spese comuni, sostenute nel settore delle esercitazioni, addestramento e compiti congiunti dell'MLF, saranno suddivise tra le Parti in base ai costi effettivi sostenuti.

#### **Articolo 7**

##### **Accordi per l'attuazione.**

I dettagli tecnici, le questioni concernenti l'MLF ed altri aspetti operativi, saranno definiti in specifici accordi tecnici separati.

**Articolo 8****Partecipazione all'MLF.**

Su basi contingenti e con il consenso delle Parti, i Paesi alleati NATO e WEU come altre Nazioni amiche, possono entrare nell'MLF per fini di addestramento e svolgimento di operazioni.

**Articolo 9****Clausole di sicurezza.**

1. In linea generale, ogni Parte assicurerà la protezione di ogni informazione e materiale classificato nel rispetto delle proprie leggi in vigore e norme nazionali vigenti nel settore d'interesse del presente Accordo.
2. Il trasferimento a Parti terze di informazioni, documenti, materiali e dati tecnici, sia classificati che non classificati, resi disponibili in base al presente Accordo, sarà subordinato ad una precedente approvazione scritta del governo o organismo che li origina, a meno che non sia specificamente concordato in modo diverso fra le Parti.
3. Un Accordo separato, riguardante l'intera problematica della sicurezza e comprendente procedure specifiche di trattazione, sarà messo a punto e firmato dalle Parti.


**Articolo 10****Clausole finali.**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla ricezione dell'ultima notifica delle Parti sul completamento delle relative procedure interne di ratifica.  
Le disposizioni del presente accordo relative alle operazioni della Forza nel territorio di uno degli Stati parte, acquisteranno piena efficacia alla data di entrata in vigore dell'accordo sullo statuto della Forza stessa.
2. Il presente Accordo può essere emendato con il reciproco accordo delle Parti. L'emendamento dovrà essere proposto per iscritto tramite i canali diplomatici ed entrerà in vigore secondo quanto indicato al punto 1 del presente Articolo.
3. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo illimitato di tempo. All'Accordo può essere posto termine da una qualsiasi delle Parti con notifica scritta alle altre Parti. L'Accordo cesserà di essere valido sei mesi dopo la ricezione della notifica di cessazione.


In fede, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Udine il 18 aprile '98 in tre originali in ciascuna delle lingue italiana, slovena, ungherese ed inglese, tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà la versione inglese.


Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Repubblica di Slovenia



Per il Governo della  
Repubblica Ungherese





AGREEMENT

AMONG

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA.

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

ON THE ESTABLISHMENT OF A MULTINATIONAL LAND FORCE



The Government of the Italian Republic, the Government the Republic of Slovenia of and the Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred as "the Parties"),

Confirming their full commitment to enhance the stability in EUROPE;

Underlining the importance of a trilateral cooperation in the security field, based on mutual interests and on the development of military relations;

Stressing the importance of multinational military cooperation and of one of its main aspects, multinational forces, which represents a highly significant political manifestation of solidarity and cohesion, and a means to enhance interoperability and efficiency;

Recalling the political value of the Joint Declaration of Intents signed by the Ministers of Defence on 13 November 1997 in Budapest,

have agreed on the following :

#### Article 1

##### Scope of the Agreement

1. The Parties, in compliance with their internal laws in force and in respect of their international commitments, shall constitute a Multinational Land Force (hereinafter referred as MLF). Based upon this political - military rationale and due to geographic and geostrategic consideration, the MLF shall consist of a light infantry formation, at a Brigade level.
2. The general purpose of the MLF is:
  - to set up a readily available, highly operational light infantry brigade capable to provide an effective military response to the newly emerging challenges;
  - to enhance the level of interoperability among the three Parties establishing the MLF, improving mutual knowledge and the adaptation of commonly agreed operational procedures.
3. Within this framework the main goal is to provide a contribution to overall international security through:
  - dissuasion against potential adversaries by demonstrating an effective and credible military capability;
  - force projection to crisis areas for crisis management operations.
4. In order to fulfil the above goal the MLF must be able to:
  - plan and conduct "visible" multinational training activities aimed to reach and maintain high operational effectiveness and contribute to improving interoperability;

- carry out peace support operations, ranging from humanitarian aid, search and rescue missions through peace-keeping tasks up to tasks of combat forces in crisis management operations as it is specified in Article 2.
5. Therefore missions such as those identified in the WEU Petersberg Declaration are included. The geographical area of employment might include the whole of Europe, with a focus on Central-Eastern and South-Eastern Europe, especially in operational theatres characterised by rugged terrain, uneasy or slow ground mobility and harsh climate conditions. However it is possible that MLF or a part of it could be requested to operate also "out of European area" especially as a humanitarian, peacekeeping, preventive or interposition force.

## Article 2

### Framework of employment

1. The MLF, which in time might be open to other Countries, can be employed in a trilateral or multinational context. It shall be also available to the WEU, or used within the framework of NATO, in accordance with the procedures of those organizations.
2. The MLF shall normally be employed under the mandate of the UN Security Council or OSCE or other International Organizations.
3. The employment of MLF, whether within a trilateral context or within that of international organizations, and irrespective of which of the mission envisaged in the Article 1, shall require the prior adoption of an unanimous decision by the Parties.
4. The MLF shall receive instructions, usually through an operational Chain of Command, from a high level Political-Military Steering Group ( hereinafter referred as PMSG) including high ranking representatives of Ministries of Foreign Affairs, Ministries of Defence (MOD) and national General Staffs of the Parties. The PMSG shall establish the conditions for the operational deployment and employment of the MLF as well as for the training activities..
5. The PMSG shall be supported by a multinational staff level Political-Military Working Group including technical expert representatives of MODs and Services Staffs that shall meet as required. These structures shall also provide a forum for discussion on the development of the MLF.

## Article 3

### Force and Command Structure

1. The MLF is a Force consisting of permanent integrated Command structures and designated units, based on the concept of "National framework" also known as "leading Nation".

2. The concept of "National framework" implies that there is not a permanent stationing of forces outside their normal national bases. The appropriate level of integration shall be reached by the assignment of other Parties' personnel to the framework Nation Brigade HQ. This shall also facilitate the integration of the different components at the beginning of an operation or exercise.
3. The Italian Republic as the "leading Nation" shall provide the MLF Commander and the bulk of the frame Brigade HQ reinforced by a selected number of the other Parties' personnel on permanent basis and adequately augmented on contingency.
4. The designated units are as follows:
  - three (3) infantry regiments or battalions: one by each contributing Parties;
  - an artillery regiment, provided by the Italian Republic;
  - brigade support units provided by the Italian Republic with the addition of required National Support Elements (NSE).

Each Party shall retain complete freedom in designating its units in the MLF.

5. The designated units are not permanently assigned but ready "on call", in order to facilitate the force generation and assembly.
6. The units making up the MLF shall be Forces "assembled on request". Each Party shall be required to identify them annually at the end of each year valid for the coming year.

#### Article 4

##### Training and activation of the MLF

1. When the MLF is activated the framework Nation Brigade Commander will be appointed as Commander Multinational Land Force (hereinafter referred as COMMLF).
2. For planning and conduction of operations and exercises the COMMLF shall provide the core staff of the MLF, which already includes personnel of the Parties and shall request the necessary augmentations for the task on hand.
3. Based on the received guidances COMMLF shall:
  - be responsible of operational planning;
  - contribute to define training standards and logistic requirements to be achieved by the National components;
  - plan and execute LIVEXs and CPXs;
  - establish liaison with other existing multinational forces with the aim of exchanging information for the planning of activities.

4. In operations and exercises the operational Chain of Command shall be established jointly by the National Authorities, taking into account the specific employment of the MLF.
5. Upon Transfer of Authority (TOA) the operational control (OPCON) for individual component units of the MLF shall be transferred by each Party to the COMMLF.
6. It is responsibility of the Parties to equip, train and maintain the forces available for the MLF to an operational and readiness status coherent with the standards set up for the MLF.

#### Article 5

##### Official and working languages

The official languages of the MLF shall be the national languages of the Parties. English shall be the working language. All operational documents shall be issued in this language.

#### Article 6

##### Financial and logistic aspects

Each Party assumes all expenses deriving from the constitution of its MLF assets. Common expenses shall be shared among the Parties, in accordance with actual cost arising on the field of joint exercise, training and assignment in the MLF.

#### Article 7

##### Implementation arrangements

Miscellaneous technical details, questions concerning the MLF and other operational aspects will be settled in separate specific technical arrangements.

#### Article 8

##### Participation in the MLF

On a contingency basis with the consensus of the Parties, NATO and WEU allies, as well as other friendly Nations forces, can join the MLF for training and operations.

#### Article 9

##### Security clauses

1. As a general principle each Party shall guarantee the protection of any classified information and material according to their national in force laws and regulations in the field of this Agreement.

2. The transfer of information, documents, technical data and materials, whether classified or unclassified, to third Parties made available under this Agreement, will be subject to prior written approval of the originating government or bodies, unless otherwise specifically agreed among the Parties.
3. A separate Agreement, covering the whole security issue, including specific sets of handling procedures, will have to be developed and signed by the relevant Security Authorities of the Parties.

#### Article 10


#### Final clauses

1. This Agreement enters into force at the receipt of the last notification of the Parties on the fulfilment of their internal procedures of ratification.  
The provisions in this agreement concerning the operations of the Force on the territory of one State Party will become fully effective on the date the agreement on the Status of the Force comes into effect.
2. This Agreement may be amended by the mutual consent of the Parties. The amendment shall be proposed in writing, through diplomatic channels, and shall enter into force according to point 1 of this Article.
3. This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time. This Agreement may be terminated by either Party by written notification to the other Parties. It shall cease to be in force six months after the receipt of the notification of termination.


In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Vodice on 18 aprile '98 in three originals each in the Italian, Slovenian and Hungarian English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation the English version shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic



For the Government of  
the Republic of Slovenia



For the Government of  
the Republic of Hungary

